



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea triennale in Diritto per le imprese e le istituzioni

Classe di laurea L-14

**Dipartimento di riferimento SCIENZE GIURIDICHE
(DISG)**

DM 270/2004, art. 12

RDA art. 6

Art. 1

Finalità e contenuto

Il presente regolamento didattico del Corso di laurea triennale in Diritto per le imprese e le istituzioni definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo.

1. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione degli insegnamenti in moduli;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o curricula offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - j) le regole per il riconoscimento dei CFU;
 - k) le procedure per l'ammissione al corso, o per la verifica della preparazione iniziale, personale;
 - l) le modalità per l'accertamento della lingua e l'acquisizione di conoscenze informatiche;
 - m) le caratteristiche della prova finale e le modalità di determinazione della relativa votazione.
2. Il Regolamento didattico di corso, è approvato dal Consiglio di Dipartimento conformemente alle procedure previste dall'art 30, comma 2, lett. d), dello Statuto.
3. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascuno studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione.

Art. 2

Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
3. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può disciplinare ulteriori e particolari aspetti dell'organizzazione didattica con regolamenti specifici.

Art. 3

Sede e strutture logistiche di supporto delle attività del corso

1. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di riferimento, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti vengano mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Udine.
2. Le attività didattiche e di tirocinio possono essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'università degli Studi di Udine, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Art. 4
Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio unificato dei Corsi di Studi in Diritto per le imprese e le istituzioni e in Diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni (di seguito: Consiglio unificato dei Corsi di Studi);
 - b) il Coordinatore del Consiglio unificato dei Corsi di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono altresì istituite:
 - a) la Commissione Didattica, per la gestione delle pratiche amministrative riguardanti gli studenti;
 - b) la Commissione Programmi, per la verifica e l'armonizzazione dei programmi degli insegnamenti;
 - c) la Commissione per la gestione della prova di accesso al Corso di Studi.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio unificato dei Corsi di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità verifica la qualità delle attività didattiche e formative del Corso di laurea, presentando al Consiglio unificato dei Corsi di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio unificato dei Corsi di Studi può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio unificato dei Corsi di Studi può istituire altre commissioni e delegare a propri componenti compiti definiti.

Art. 5
Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio unificato dei Corsi di Studi domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.
3. Il piano degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato ogni anno, in prima istanza, dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi e, in seconda istanza, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio unificato dei Corsi di Studi.

Art. 6
Accesso al corso di laurea

1. Il Corso di Laurea è ad accesso non programmato.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o quadriennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università degli Studi di Udine ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.
3. L'ammissione al Corso di laurea è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione iniziale, costituita da: conoscenze di cultura generale; conoscenze di cultura civica generale e di cultura giuridica elementare; padronanza della logica.

4. La verifica del possesso di tale preparazione iniziale è effettuata mediante un test di accesso le cui modalità e tempi di svolgimento sono stabiliti dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi e pubblicate nel Manifesto degli studi.
5. Qualora la verifica non risulti positiva, il Consiglio unificato dei Corsi di Studi individua specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
6. Sono esonerati dal test di accesso gli studenti che:
 - a) sono già stati immatricolati in anni accademici precedenti in altro Ateneo italiano o straniero e si immatricolano al corso avendo superato almeno una prova d'esame di uno dei seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto romano, Filosofia del diritto, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale;
 - b) sono già in possesso di un titolo di laurea o di diploma universitario;
 - c) esercitano il diritto di opzione ai nuovi regolamenti didattici.

Art. 7 **Attività formative**

1. Il Corso di Laurea prevede un piano di studio unico che viene annualmente aggiornato.
2. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma suddiviso in due periodi didattici, approvato dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Consiglio unificato dei Corsi di Studi. Le attività didattiche si tengono all'interno del periodo individuato nel calendario generale dei periodi didattici e dei periodi di esami, definito dal Senato accademico.
3. Il Corso di laurea comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative di base;
 - b) attività formative caratterizzanti;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative a scelta dello studente;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese;
 - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. I crediti formativi assegnati ad ognuna delle attività formative di cui sopra sono definiti nell'allegato B1 del presente Regolamento.
5. Il Corso di laurea prevede specifiche attività formative laboratoriali in lingua inglese.

Art. 8 **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9 **Curricula**

All'interno del corso di laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni è prevista l'articolazione in curricula:

- a) Imprese;
- b) Istituzioni.

Art. 10

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studi, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario, può iscriversi a singoli insegnamenti.

Art. 11

Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso di laurea si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di Laurea sono definite dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi. Di regola gli insegnamenti sono tenuti in modalità c.d. convenzionale e in lingua italiana, fatta eccezione per gli insegnamenti che – previa delibera del Consiglio unificato dei Corsi di Studi – possono essere impartiti in lingua inglese.
3. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività utile al conseguimento del titolo universitario. Al credito universitario corrispondono 25 ore di attività, di cui 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti.
4. In determinati casi specifici, il Consiglio unificato dei Corsi di Studi può decidere di far rientrare nelle 25 ore di attività corrispondenti al credito universitario anche un determinato numero di ore dedicate ad attività formative a elevato contenuto pratico.

Art. 12

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti è effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono definite prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.
4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame è fissato all'inizio di ogni anno accademico.
5. Gli appelli degli esami di profitto iniziano dopo la conclusione dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
6. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Consiglio unificato dei Corsi di Studi. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di culture della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del delegato competente.
7. Lo studente è informato dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può rifiutare l'esito dell'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.
8. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti sono esaminati, vengono tenute in particolare considerazione le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
9. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è non inferiore a diciotto trentesimi. Può essere attribuita la lode, qualora lo studente abbia ottenuto il voto massimo. Gli esiti delle prove parziali sono verbalizzati provvisoriamente in attesa dell'esito della prova conclusiva di esame.

10. Al termine dello svolgimento di determinate attività formative (quali, ad esempio, le cliniche disciplinari e interdisciplinari e alle attività laboratoriali, anche in lingua), lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato" o "idoneo".

Art. 13 **Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli studi compiuti con nell'ambito di corsi di laurea o corsi di diploma previsti da ordinamenti didattici previgenti sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I crediti formativi acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
3. In caso di passaggio o trasferimento, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.
5. Il riconoscimento viene deliberato dalla Commissione didattica su mandato del Consiglio Unificato. L'attività svolta è considerata utile al riconoscimento dei crediti qualora sia coerente con gli obblighi formativi specifici del Corso di Studi e delle attività formative, valutati anche il suo contenuto e la sua durata in ore. Il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU è favorito in caso di trasferimento da altra Università, passaggio da altro corso di studi, svolgimento di periodi di studio o tirocinio presso altro ateneo italiano o straniero nell'ambito di appositi accordi o convenzioni. Il mancato riconoscimento di CFU è motivato.
6. In sostituzione delle attività formative svolte nel Corso di laurea, è ammesso il riconoscimento di CFU acquisiti in altre Università, italiane o straniere, in attuazione di accordi e programmi internazionali, o di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi o dal Consiglio di Dipartimento, e approvate dal Consiglio del Dipartimento previo parere del Consiglio unificato dei Corsi di Studi, nonché, ove necessario, dal competente organo accademico.

Art. 14 **Attività di tirocinio**

1. Il Corso di Laurea, oltre alle attività formative in aula, prevede l'attività di tirocinio esterno in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, italiane o straniere. Le attività di tirocinio sono approvate singolarmente dal Consiglio unificato dei Corsi di Studio e si svolgono sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di laurea. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Gli studenti del Corso di laurea possono ottenere il riconoscimento di tirocini, o altre attività formative ritenute equipollenti dalla Commissione didattica, fino ad un massimo di 12 CFU, da attribuirsi come attività formative a scelta dello studente.

Art. 15 **Calendario delle attività didattiche e degli esami di profitto**

1. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi su proposta del Coordinatore, sentito il delegato competente.

2. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno sei appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
3. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Consiglio unificato dei Corsi di Studi in conformità con quanto disposto dal presente Regolamento, sentita la Commissione paritetica e i docenti interessati.
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli è assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e alla struttura didattica competente per le necessarie comunicazioni istituzionali via web.

Art. 16

Obbligo di frequenza

Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di Studi non prevedono di regola l'obbligo di frequenza. Possono essere previsti specifici obblighi di frequenza per le attività di clinica e laboratoriali.

Art. 17

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti (CFU).
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di tre anni. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del quinquennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 18

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione, davanti alla Commissione di laurea, di una dissertazione scritta («tesi di laurea») su un argomento relativo di regola a un insegnamento ricompreso nel Corso di laurea. La tesi è elaborata dal candidato su un tema concordato con il docente titolare dell'insegnamento e può essere redatta anche in una lingua diversa dall'italiano, purché il candidato presenti una copia in lingua italiana.
2. Rispetto al punteggio base, alla tesi di laurea può essere assegnato un punteggio aggiuntivo secondo i criteri individuati dal Regolamento tesi di laurea. I criteri di valutazione tengono comunque conto della correttezza lessicale, della coerenza logica ed argomentativa, della capacità di analizzare sinteticamente la tematica oggetto della prova, dell'eventuale apporto innovativo rispetto alla ricostruzione della dottrina o della giurisprudenza in relazione all'argomento della tesi.
3. La votazione finale con cui è conferito il titolo di studio è determinata a partire dalla media – ponderata in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa – delle votazioni ottenute negli esami, tenendo conto del curriculum complessivo dello studente e del punteggio aggiuntivo assegnato alla tesi di laurea durante la prova finale.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.

2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.